

Allegato "A"

Rep.4219

Racc.3087

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA'

LIMITATA

"ECOENNASERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE-PRINCIPI GENERALI-NORME

APPLICABILI-SEDE-DURATA

SCOPO-OGGETTO

Articolo 1

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata: **"ECOENNASERVIZI S.R.L"**.

1.2. La società costituita è assoggettata alla attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio, Comune di Enna.

1.3. La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire all'unico socio il perseguimento di una gestione economica efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

1.4. Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo Enti pubblici locali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

1.5. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, né a mezzo della cessione di quote, né a mezzo di operazioni di aumento del capitale né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.

1.6. La società è regolata dal D.LGS. n.175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica); dall'art.5 del D.LGS. n.50/2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici); dalla Legge della Regione Siciliana n.9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), successive modifiche ed integrazioni; dalla normativa secondaria, di carattere statale e regionale vigente in materia; dalle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata; e da tutte le altre norme vigenti in materia.

Articolo 2

La società ha sede legale nel Comune di Enna.

Articolo 3

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o scioglimento anticipato da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

4.1. La società è costituita, ai sensi del D.LGS. N.175/2016 e dell'art.5 del DLGS. N.50/2016, allo scopo esclusivo di prestare i servizi appresso analiticamente indicati, in conformità al Piano di Intervento approvato dal Consiglio Comunale di Enna in data 20 giugno 2016 e secondo il criterio della prevalenza definito dalle norme vigenti in materia, al fine di pre-

stare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, di realizzare e/o gestire impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti.

4.2. L'affidamento del servizio alla Società potrà avere luogo solo a seguito del transito del personale dalla SRR Enna Provincia - ATO 6, che così come previsto dall'art.19, comma 8 della L.R. n.9/2010 comanderà il personale da utilizzare nella Società, che ne assumerà la responsabilità gestionale operativa e disciplinare anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché l'erogazione delle retribuzioni.

4.3. Nello svolgimento di tutte le attività che costituiscono l'oggetto sociale, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dell'Ente affidante, la società si uniformerà ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

4.4. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

4.5. In particolare la società svolge i seguenti servizi:

A) lo spazzamento, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, come meglio definiti nel contratto di servizio ed in particolare:

- lo spazzamento e il diserbo/scerbamento stradale;

- lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;

- la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art.184 comma 2 del D.lgs.n.152/2006 (inclusi quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettata all'imposta sui rifiuti, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;

- il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;

- il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;

- il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o CCR), degli sfalci di potatura (assimilabili ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art.184, comma 2, lettera e) del D.Lgs.n.152/2006) prodotti dalle utenze assoggettate a TARSU/TARES, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il trasporto all'impianto di destinazione finale;

- il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei

marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili);

-il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (esclusi quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;

-la raccolta delle siringhe abbandonate e delle carogne animali ritrovate su suolo pubblico e relativo trasporto a destinazione autorizzata;

-la gestione delle strutture e della logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.);

B) le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, ivi compreso la rimozione della parietaria da rocce, muri, e in genere dai luoghi pubblici incolti;

C) lo spalamento e la pulizia delle strade in caso di innevamento e di condizioni atmosferiche avverse;

D) la gestione delle aree a parcheggio a strisce blu;

E) la bonifica dei siti inquinati e le attività connesse alla produzione di energia e risparmio energetico in aderenza ai PAES.

4.6. Le attività ed i servizi sopra analiticamente indicati saranno affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e pertanto senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4.7. La società dovrà esercitare le suddette attività secondo il modello "in house providing" prevalente (sia qualitativamente che quantitativamente), quale definito dall'art.5 del DLGS.n.50/2016 e dall'art.16 del DLGS n.175/2016. Pertanto, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato dovrà essere relativo allo svolgimento dei compiti affidati dal socio unico e nell'ambito del relativo territorio di competenza. La produzione ulteriore al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4.8. Fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto precedente, l'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dal socio unico, ovvero al di fuori del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto, previa approvazione da parte dell'Ente affidante, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento diretto.

4.9. Le attività svolte secondo quanto stabilito nel precedente punto dovranno pertanto avere carattere accessorio rispetto alle attività svolte in favore dell'Ente affidante e non devono in ogni caso determinare una significativa presenza della

società sul mercato, dovendo tendenzialmente rivestire carattere strumentale rispetto alle attività principali.

4.10. In via non prevalente ed in funzione strettamente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare ed industriale che fosse ritenuta necessaria od utile; potrà acquistare, vendere e permutare, affittare e prendere in affitto, sia in Italia che all'estero, beni immobili, mobili, mobili registrati ed aziende, curare l'amministrazione degli stessi; concedere garanzie reali e/o personali.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – CONFERIMENTI – QUOTE

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto solo previa deliberazione del Consiglio Comunale ed alle condizioni e nei termini da questo stabiliti; nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

5.3 Possono essere conferiti nella società, anche in caso di futuri aumenti di capitale, denaro, beni mobili ed immobili, crediti ed in genere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti è regolata, oltre che dall'art.2465 c.c., dal terzo e del quarto comma dell'art.2343 c.c.

5.4 Le quote di partecipazione non possono essere cedute a privati.

Articolo 6

Qualora ne sussistano tutte le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, i finanziamenti effettuati dal socio in favore della società per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, si considerano infruttiferi, salva diversa decisione dell'assemblea.

TITOLO III

CONTROLLO ANALOGO

Articolo 7

7.1. Nell'esercizio delle funzioni derivanti dall'obbligatorio controllo analogo, il presente articolo disciplina le forme di controllo esercitate complessivamente dall'Ente affidante nei confronti della società.

7.2. Ne consegue che sono attribuiti all'Ente affidante i seguenti poteri:

a) l'adozione di atti di indirizzo vincolanti per l'organo amministrativo della società, ovvero l'indicazione delle condizioni in presenza delle quali l'Organo Amministrativo potrà porre in essere determinate attività ritenute di particolare rilievo da parte dell'Ente Affidante stesso;

b) il controllo sulle modalità e sulle condizioni di gestione

del ciclo integrato dei rifiuti, degli impianti di trattamento della raccolta differenziata e dei Centri di Raccolta, nonché sulla gestione complessiva della Società stessa;

c) l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari della società predisposti dall'amministratore unico ed approvati dall'Assemblea.

Al suddetto fine gli stessi dovranno essere trasmessi all'Ente affidante entro il termine di giorni sette dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea. L'Ente Affidante, nel caso in cui ritenga di non approvare i suddetti piani, ne indicherà le ragioni all'amministratore unico, invitandolo ad adottare i nuovi piani sulla base delle indicazioni vincolanti dell'Ente Affidante, adottate e comunicate entro il termine di giorni trenta dalla presentazione dei piani da parte dell'organo amministrativo come sopra disciplinata. L'Assemblea approva i piani adeguati dall'amministratore unico sulla base delle direttive vincolanti indicate dall'Ente Affidante, entro i successivi giorni trenta. L'amministratore unico è tenuto a presentarli all'Ente Affidante entro i successivi sette giorni;

d) la verifica trimestrale dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato, e l'eventuale indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio;

e) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì dei poteri di supervisione e coordinamento, di poteri ispettivi e di informazione;

f) il controllo e l'approvazione sui conti annuali del gestore (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultimo).

7.3. Ogni eventuale assunzione di personale che si dovesse rendere necessaria nel tempo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Comunale e comunque dovrà essere compatibile con le operazioni strategiche, i piani industriali e i vincoli di legge in materia di assunzione.

7.4. Per l'esercizio delle funzioni di controllo della Società, l'Ente affidante applicherà quanto già previsto, sul controllo delle Società partecipate, dagli articoli 17, 18 e 19 del vigente Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Enna con delibera n.47 del 19.6.2013.

Articolo 8

8.1 La gestione dei servizi affidati alla Società dall'Ente affidante sarà disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che individuerà le modalità attraverso le quali lo stesso dovrà essere svolto nel rispetto concreto ed effettivo delle norme dello statuto della società e delle previsioni di legge.

8.2 L'Ente affidante resta titolare di tutte le competenze

stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare, fatte salve in ogni caso tutte le competenze previste in capo ad altri soggetti e/o Enti dalle norme statali e regionali vigenti in materia

Articolo 9

9.1 Al fine dell'esercizio da parte dell'Ente affidante dei poteri di cui ai precedenti articoli e salvo quanto ivi previsto, la Società ha l'obbligo di far pervenire all'Ente affidante, i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli Organi comunali competenti:

- a) bilancio di esercizio e budget con le relative relazioni;
- b) i piani strategici, industriali e finanziari e gli altri documenti previsionali e programmatici;
- c) organigramma, assetto organizzativo, piano annuale delle assunzioni dei dipendenti e delle collaborazioni;
- d) programmi e linee di sviluppo dell'attività;
- e) modelli di qualità;
- f) modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale;
- g) la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva:
 - le singole operazioni previste nel bilancio d'esercizio e nel piano gestionale annuale;
 - le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
- h) le proposte di delibera di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria nonché in generale gli atti, i dati e i documenti, in formato elettronico e/o cartaceo, eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio del controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- i) ogni altra documentazione ritenuta opportuna e necessaria.

9.2 La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire all'Ente affidante di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo del gestore.

9.3 Pertanto tali documenti possono essere sottoposti all'approvazione degli organi del gestore solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati dall'Ente affidante.

9.4 Entro cinque giorni antecedenti a quello fissato per l'esame dei sopraelencati documenti, da parte degli organi societari, l'Ente affidante potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti o richiedere chiarimenti e/o integrazioni.

In tale ultimo caso potrà rendersi necessario il rinvio della seduta per l'approvazione da parte della Società e al fine di consentire l'invio dell'atto di indirizzo entro i successivi quindici giorni.

9.5. L'Ente affidante verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.

9.6. L'Ente affidante ha accesso agli atti della Società nonché all'esercizio di ogni potere ispettivo diretto e concreto al fine dell'esercizio del c.d. controllo analogo.

TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 10

Sono organi della società:

- l'assemblea;
- l'amministratore unico (l'organo amministrativo);
- l'organo di controllo.

A norma del comma 9, lettera d) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 11

11.1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

11.2. Sono riservate alla competenza dei soci, oltre che le decisioni sugli argomenti di cui all'art.2479, comma 2 c.c.:

- a) l'approvazione del bilancio e della distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'amministratore unico;
- c) l'approvazione dell'organigramma aziendale e dell'assetto organizzativo con istituzione di eventuali direttori, con determinazione della durata dell'incarico e delle relative funzioni;
- d) la nomina del revisore dei conti;
- e) le modifiche del capitale sociale, previa delibera di Consiglio Comunale dell'Ente affidante;
- f) le modifiche dello statuto, previa delibera di Consiglio Comunale dell'Ente affidante, con riguardo agli argomenti di cui all' art. 7 c. 7 del D.Lgs. 175/2016: a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; b) la trasformazione della società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione.
- g) lo scioglimento anticipato della Società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, previa delibera di Consiglio Comunale dell'Ente affidante;

h) le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487, comma 1, c.c.;

i) la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;

j) l'approvazione, previa delibera del Consiglio Comunale, del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano degli investimenti e di quello di assunzione del personale;

k) l'autorizzazione all'organo amministrativo, previa delibera del Consiglio Comunale dell'Ente affidante, a compiere la prestazione di garanzie reali o personali, l'acquisto, la vendita e l'acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili, l'assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.

Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 12

12.1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

12.2. La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo mediante spedizione a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante dal libro soci, agli amministratori ed ai Sindaci, se nominati, di lettera raccomandata, telegramma, telex o e-mail certificata o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea si riterrà comunque validamente costituita qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
- tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, siano presenti od informati della riunione;
- nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti all'ordine del giorno.

12.3. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socio, purché non si tratti di amministratore o revisore o dipendente della società, né società da essa eventualmente controllate, né di amministratori o sindaci o dipendenti di queste, né di professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

12.4. L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. L'assemblea delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste, sia in materia di quorum costitutivo sia in materia di quorum delibe-

rativo, da norme inderogabili vigenti in materia.

12.5. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso d'assenza od impedimento dell'amministratore unico, la presidenza dell'assemblea sarà affidata alla persona designata dall'assemblea medesima.

L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario che potrà anche essere scelto tra persone estranee alla società.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia legalmente costituita ed atta a deliberare, per dirigere e regolarne la discussione.

12.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale che deve essere riportato nel libro delle decisioni dei soci e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Articolo 13

13.1. Il consenso scritto, ove ammesso ai sensi delle norme vigenti, si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'amministratore unico. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

13.2. Le decisioni adottate ai sensi del precedente punto devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo, indicando la data di trascrizione. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14

14.1. La società, ai sensi dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è amministrata da un amministratore unico in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate e comunque in possesso di tutti i requisiti, ed in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalle vigenti norme in materia.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non rivestono la qualità di socio.

14.2. La nomina dell'amministratore unico è fiduciaria e di competenza dell'assemblea e verrà effettuata previo esperimento di procedimento per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di soggetti muniti dei requisiti di legge.

14.3. Nell'eventualità che l'amministratore nominato abbia rapporto di lavoro con la stessa società si applica quanto previsto all'art. 11, comma 12 del D.Lgs.n.175/2016.

14.4. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art.2382 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. n.39/2013 e in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa di settore.

14.5. L'amministratore unico dura in carica per il periodo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Qualora, nel periodo suddetto, cessi il mandato del Sindaco, l'amministratore unico resterà in carica solo fino al 31 dicembre dell'esercizio in cui è cessato il mandato del Sindaco. L'amministratore unico dovrà in tal caso convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore in una data antecedente di almeno giorni trenta la scadenza della sua carica.

14.6. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare l'amministratore unico, l'assemblea provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.

14.7. L'amministratore è revocabile dal socio in qualunque momento sia venuto meno il rapporto fiduciario.

14.8. In ogni caso, lo status, anche economico, dell'amministratore unico è interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al momento della nomina.

14.9. Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.

14.10. L'importo degli eventuali compensi da corrisondersi all'amministratore unico non potrà essere superiore a quello previsto dalle norme vigenti in materia (art.11, comma 6 D.LGS.n.175/2016). A norma del comma 9, lettera c) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 15

All'amministratore unico è attribuito il potere di gestire la società e rappresentarla di fronte ai terzi ed in giudizio. L'amministratore unico potrà compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale con esclusione delle materie riservate alle decisioni dell'assemblea.

Articolo 16

16.1. La funzione di revisione legale dei conti è affidata ad un Revisore dei conti che dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili e trovarsi in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia.

Il Revisore sarà nominato dall'Assemblea sulla base dell'indi-

cazione vincolante proveniente dal Consiglio Comunale che a tal fine provvederà con apposito sorteggio tra gli iscritti nello stesso registro, in possesso dei requisiti per la nomina nella tipologia del Comune di Enna.

16.2. Il revisore dura in carica per tre esercizi e scadrà alla data della convocazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

16.3. Il Revisore è rieleggibile soltanto per un altro mandato. L'emolumento del Revisore è stabilito dal socio all'atto della nomina e l'ammontare corrisponderà a quello corrisposto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Enna, fatti salvo in ogni caso i limiti massimi dei compensi stabiliti dalle norme vigenti in materia. A norma del comma 9, lettera c) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

16.4. Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del Revisore.

Articolo 17

17.1. Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs.n.39/2013 e in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Articolo 18

Il Revisore può essere revocato solo per giusta causa e con decisione del socio.

Art.19

19.1. L'organo di revisione legale dei conti ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c..

19.2. Delle verifiche del Revisore deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nell'apposito libro delle decisioni sottoscritto dall'interessato e dagli eventuali intervenuti

19.3. Il Revisore deve assistere alle adunanze delle assemblee.

Articolo 20

Sarà garantito l'equilibrio di genere ai sensi della Legge 175/2016 e del D.P.R. n. 251/2012.

TITOLO V

BILANCIO E UTILI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 21

21.1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo

amministrativo redige il bilancio a norma di legge.

21.2. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

21.3. Il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso all'Ente affidante almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per la relativa approvazione.

21.4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 22

22.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

22.2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, all'Ente affidante ai sensi del presente Statuto.

22.3. In esito alla liquidazione e fatte salve le norme vigenti in materia, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritornerà immediatamente nella disponibilità dei proprietari.

22.4. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento e sussistendone tutti i presupposti di legge, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione del socio, previo parere all'Ente affidante.

f.to Santo Castagna n.q.

f.to Sebastiano Messina Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, unitamente all'allegato statuto sub "A", omissis l'allegato "B".

Catania, li 5 luglio 2018

Firmato digitalmente: Sebastiano Messina Notaio